



ALL. 1

COMUNICATO AZIENDALE LAVORATORI

A partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, il Decreto Legge n. 52/2021 (e s.m.i.) impone a tutti i lavoratori (dipendente, collaboratori, stagisti, tirocinanti) del settore privato l'obbligo di possesso ed esibizione del *green pass*, per accedere al luogo di lavoro.

L'obbligo è esteso anche nei confronti di chi svolga -nei luoghi di lavoro di cui al precedente paragrafo - a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche sulla base di contratti esterni.

Pertanto, tale obbligo varrà per l'accesso in tutti i luoghi di lavoro.

Eidos effettuerà dal 15 ottobre p.v. i controlli previsti, anche a campione, sulla base delle modalità operative che saranno adottate e disponibili sul **sito <https://www.centroeidos.it/policy/greenpass/> nonché appese presso la bacheca aziendale**. Vi invitiamo a prenderne visione e ad attenervi alle indicazioni in essa contenute.

In particolare, la certificazione verde dovrà essere esibita al Dott. Muraro Pierino, in qualità di soggetto incaricato, su sua richiesta, all'accesso presso la sede di EIDOS S.c., in formato cartaceo o digitale e verrà controllata esclusivamente mediante lettura del QR Code apposto sulla stessa: Eidos S.c. infatti non ha modalità alternative per il controllo (es. attraverso certificati medici che attestano l'esecuzione della vaccinazione o del tampone).

Non sarà consentito l'accesso a tutti coloro che risultino sprovvisti di *green pass* in corso di validità. I lavoratori verranno considerati immediatamente assenti ingiustificati, senza decorso della retribuzione. Avendo Eidos meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, la stessa potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Parimenti saranno considerati assenti gli allievi ai fini dello svolgimento dell'attività formativa.

Se il controllo avviene dopo l'ingresso del lavoratore, quindi, all'interno del luogo di lavoro, se il lavoratore non è in possesso e non esibisce un *green pass* valido, verrà allontanato dal luogo di lavoro e la giornata sarà considerata come "assenza ingiustificata" e non retribuita, sarà soggetto ad una sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto e il datore di lavoro potrà avviare un procedimento disciplinare a suo carico.

Sono esenti da tale obbligo i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

La legge sanziona il datore di lavoro / ente se non organizza e non effettua i controlli e non individua formalmente soggetti preposti agli stessi. Il lavoratore che acceda al luogo di lavoro senza *green pass* è passibile di sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, ferme restando le conseguenze disciplinari previste dalle vigenti norme legali e contrattuali.

A fronte di quanto sopra, ai sensi dell'art.9-septies, comma 6, del D.L. n. 52/2021 e per la durata di vigenza dell'obbligo, al fine di consentire l'organizzazione dell'attività lavorativa e di garantire le condizioni di sicurezza, ciascun lavoratore e allievo comunicherà alla Direzione di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o della certificazione di esenzione **entro il 12 ottobre 2021** ovvero, in caso di cessazione della sua validità durante il periodo sopra indicato, con un preavviso di almeno **48 ore**.

Si presume che i lavoratori che non avranno effettuato la predetta comunicazione siano, ai fini dell'accesso, in possesso della certificazione verde COVID-19, che sarà comunque controllata secondo le modalità indicate nella Procedura per l'organizzazione delle verifiche, e che dovrà, comunque, avere validità per l'intero arco della durata della prestazione lavorativa

Si rammenta che all'interno dei luoghi di lavoro restano valide le previsioni dei protocolli anticontagio.

La presente comunicazione costituisce parte integrante del codice disciplinare e della modalità operativa aziendale.